

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3390

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERNASCONI, BARGONE, BENEVELLI, PEDRAZZI CIPOLLA,  
CECI BONIFAZI, FINOCCHIARO FIDELBO, GELLI, CONTI,  
CHELLA, GHEZZI, VIOLANTE**

*Presentata il 23 novembre 1988*

Modifica e integrazione degli articoli 2 e 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernenti l'elezione dei Consigli direttivi provinciali e dei Comitati centrali degli ordini delle professioni sanitarie dei medici-chirurghi ed odontoiatri, dei farmacisti, dei veterinari e dei collegi delle ostetriche

ONOREVOLI COLLEGHI! — I principi che disciplinano le norme di elezione degli organismi direttivi provinciali e nazionali degli ordini dei medici-chirurghi e odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti e dei collegi delle ostetriche sono contenuti nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Questa legge prevede all'articolo 2 che ciascuno degli ordini e dei collegi provinciali elegga « in assemblea, fra gli iscritti all'albo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il consiglio direttivo ».

Anche l'elezione dei comitati centrali è eletta col sistema maggioritario ma dai soli presidenti dei rispettivi ordini e collegi provinciali (articolo 13).

Su queste norme generali si sono articolati il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, che ne regola l'esecuzione, e le norme elettorali delle suddette professioni sanitarie.

Il sistema elettorale maggioritario previsto dalla legge del 1946 derivava non solo da una diversa cultura della rappresentanza, ma anche da condizioni oggettive quali una maggiore uniformità di ruoli e prestazioni all'interno di ogni ordine professionale, un minor numero di iscritti agli albi professionali con bisogni tendenzialmente omogenei. Ora invece ordini professionali, quale quello dei medici-odontoiatri, devono rappresentare in-

novazioni professionali con una notevole differenziazione delle figure sia per rapporto di lavoro che per funzioni ed esigenze.

A ciò si aggiungono posizioni culturali diverse del ruolo medico nella società e nella professione.

Le modalità di elezione degli organismi direttivi dovrebbero portare a rappresentare tutta la complessa realtà degli iscritti, affinché gli ordini possano costituire un punto di sintesi delle esigenze comuni o prevalenti nel complesso ambito professionale, e si possano innovare con il mutare delle condizioni professionali.

Inoltre il sistema maggioritario ha favorito la riconferma dei rappresentanti dei gruppi numericamente più forti all'interno degli iscritti all'albo, spesso con le medesime persone elette di mandato in mandato.

Il governo oligarchico degli ordini e la scarsa possibilità degli iscritti di incidere sulla loro attività ha creato un progressivo scollamento tra i rappresentanti e i rappresentati. Ne è un segnale la bassa partecipazione all'elezione dei direttivi provinciali dell'ordine dei medici, mediamente non superiore al 50 per cento degli aventi diritto.

Ciò però ha stimolato a presentare in numero sempre maggiore liste concorrenti a quella maggioritaria, ma, malgrado queste liste alternative abbiano in alcuni casi ottenuto consensi percentualmente ri-

levanti, sono state impedito dal sistema elettorale attuale ad entrare negli organismi direttivi.

La palese parzialità della rappresentanza ed il crescente disagio tra gli iscritti hanno fatto sì che l'ordine più consistente all'interno delle professioni sanitarie, quello dei medici-odontoiatri, abbia inserito nelle azioni programmatiche nel triennio 1988-1990 l'esigenza di « aggiornamento del sistema di elezione degli organi ordinistici e federali con l'adozione di canoni di partecipazione democratica », pur senza esprimersi sulle modalità attuative.

Nella proposta di modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, all'articolo 1 si propone di sostituire il sistema maggioritario relativo con quello proporzionale per la elezione del Consiglio direttivo provinciale.

All'articolo 2 l'uniformità del periodo di votazione dei direttivi provinciali su tutto il territorio nazionale consente la piena attuazione dell'articolo 3, che riafferma l'adozione del sistema proporzionale anche per i comitati centrali ed estende la possibilità di votazione di questo organismo a tutti gli iscritti all'albo.

Siamo convinti che in questo modo si possa introdurre una rappresentanza non solo più democratica, ma anche più adeguata ad un mondo professionale sempre più diversificato per ruoli, interessi e progetti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è sostituito dal seguente:

« Ciascuno degli ordini e dei collegi elegge tra gli iscritti all'albo ed a scrutinio segreto il Consiglio direttivo provinciale, con sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti. Il Consiglio direttivo è composto di cinque membri se gli iscritti all'albo non superano i cento; di sette se superano i cento ma non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento ma non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento ».

## ART. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1964, n. 233, è sostituito dal seguente:

« Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo. Le operazioni di voto si svolgeranno negli stessi giorni su tutto il territorio nazionale ».

## ART. 3.

1. L'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. I Comitati centrali nazionali sono eletti dagli iscritti all'albo. L'elezione dei suoi membri avviene contestualmente all'elezione dei Consigli direttivi provinciali e con le modalità previste dall'articolo 2. Essi durano in carica tre anni ».

ART. 4.

1. Il Governo è autorizzato ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento di esecuzione delle norme di cui agli articoli precedenti.